



Camera di Commercio
Padova

ACC

REGOLAMENTO PER LE INIZIATIVE DI AGEVOLAZIONE PER L'ACCESSO AL CREDITO TRAMITE CONFIDI

Approvato con deliberazione
del Consiglio camerale n. 8 del 25/07/2011



INDICE

Titolo I		
Principi Generali		
art. 1	Definizioni	<i>pag.</i> 3
art. 2	Oggetto	4
art. 3	Programmazione degli interventi	5
art. 4	Definizione degli interventi annuali	5
art. 5	Concessione e revoca dei contributi	5
art. 6	Requisiti dei Confidi ammessi al concorso	6
art. 7	Presentazione delle domande di contributo	7
Titolo II		
Contributi per l'incremento del patrimonio dei Confidi finalizzati ad agevolare la concessione di garanzie a favore delle PMI		
art. 8	Contributi per rafforzare la patrimonializzazione dei Confidi	8
art. 9	Criteri per la ripartizione dei contributi tra i Confidi ammessi al concorso	8
art. 10	Scioglimento del Confidi - Restituzione dei contributi	9
Titolo III		
Contributi per l'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti garantiti da Confidi operanti nella provincia di Padova		
art. 11	Oggetto	10
art. 12	Plafond operativo	10
art. 13	Beneficiari dei contributi per la riduzione del costo del danaro	10
art. 14	Finalità dei finanziamenti	11
art. 15	Accertamenti documentali	11
art. 16	Caratteristiche dei finanziamenti	11
art. 17	Garanzia del Confidi	12
art. 18	Iter operativo	12

Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 25/07/2011



art. 19	Modalità di determinazione del contributo	13
art. 20	Scadenza del plafond	13
Titolo IV Costituzione di un fondo camerale di controgaranzie riservato ai Confidi vigilati ex art. 107 T.U.B. operanti nella provincia di Padova		
art. 21	Oggetto e beneficiari	14
art. 22	Plafond operativo delle controgaranzie rilasciabili	14
art. 23	Finalità del Fondo	14
art. 24	Gestione del Fondo di controgaranzia	15
art. 25	Costo della Controgaranzia	15
art. 26	Rinvio	15
art. 27	Garanzia del Confidi	15
art. 28	Iter operativo	16
art. 29	Escussione della Controgaranzia	16
art. 30	Durata del plafond	17
Titolo V Disposizioni finali e transitorie		
art. 31	Adempimenti dei Confidi	18
art. 32	Disposizioni transitorie e ambito di applicazione	18



REGOLAMENTO PER LE INIZIATIVE DI AGEVOLAZIONE PER L'ACCESSO AL CREDITO TRAMITE I CONFIDI PROMOSSE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:

per “Confidi”, i Consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia dei fidi, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, 326;

per “attività di garanzia collettiva dei fidi”, l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, 326;

per “micro, piccole e medie imprese”, le imprese così definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L 124 del 20.5.2003) e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;

per “Testo unico bancario” (T.U.B.), il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni;

Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 25/07/2011



per “Confidi 107”, i Confidi iscritti all’elenco speciale degli “intermediari finanziari”, dotati di particolari requisiti (volumi di attività finanziaria, adeguatezza patrimoniale, ecc.) e vigilati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del T.U.B. o analoga qualificazione ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e s.m.i. ;

per “Confidi 106” i confidi iscritti all’elenco generale di cui all’articolo 106 T.U.B, non vigilati dalla Banca d’Italia o analoga qualificazione ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e s.m.i. ;

per “garanzia a prima richiesta” la promessa di pagamento da parte del Confidi per conto dell’imprenditore finanziato a favore della Banca beneficiaria contro semplice richiesta scritta da inoltrarsi entro una determinata data (scadenza);

per “garanzia sussidiaria” la promessa di pagamento da parte del Confidi per conto dell’imprenditore finanziato a favore della Banca beneficiaria, previa escussione preventiva del patrimonio dell’impresa e dei suoi garanti.

Art. 2 - Oggetto

1. La Camera di Commercio di Padova, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali previste dall’articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e s.m.i., con riferimento alla funzione di *“promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi”*, definisce, di regola, su base annuale, iniziative di sostegno al credito indirizzate alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Padova.

2. Il presente Regolamento disciplina le seguenti linee di intervento al fine di agevolare e valorizzare la concessione di credito in favore delle micro, piccole e medie imprese:

- A. contributi per l’incremento del patrimonio dei Confidi finalizzato ad agevolare la concessione di garanzie;
- B. contributi in abbattimento dei tassi d’interesse su finanziamenti assistiti, da garanzia di un Confidi;
- C. interventi di controgaranzia a parziale copertura degli impegni di garanzia dei Confidi su finanziamenti erogati.



Art. 3 - Programmazione degli interventi

1. Ogni anno, la Giunta camerale determina le priorità da perseguire e le iniziative da realizzare nella materia oggetto del presente regolamento, specificando il relativo stanziamento sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio camerale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica e della relazione al preventivo di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" e s.m.i, nonché nel quadro della programmazione annuale correlata al Ciclo della performance di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i, in materia di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

2. Nel quadro della programmazione di cui al comma 1, la Camera di commercio può stipulare apposite convenzioni con i Confidi e con gli operatori interessati del sistema bancario, anche al fine di ottimizzare i flussi informativi, nonché l'operatività delle iniziative promosse a favore delle imprese.

Art. 4 - Definizione degli interventi annuali

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Giunta camerale autorizza le singole iniziative nel quadro della programmazione di cui al precedente articolo 3, tramite l'approvazione di appositi bandi di concorso con predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi sulla base delle linee di intervento fissate dall'articolo 2, comma 2.

Art. 5 - Concessione e revoca dei contributi

1. Gli atti di concessione dei singoli contributi sono adottati dal competente Dirigente nell'ambito dell'incarico assegnato nel quadro dell'organizzazione della Camera di Commercio.

2. In sede di controllo e verifica della documentazione depositata o sulla base di elementi comunque acquisiti dalla Camera di Commercio, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 6 - Requisiti dei Confidi ammessi al concorso

1. I Confidi destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento devono risultare, alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente rispetto al deposito della domanda di partecipazione alle singole iniziative, in possesso dei seguenti requisiti:

- i. essere iscritti al Registro delle Imprese e, di conseguenza, essere in regola con il pagamento del diritto annuale o con requisiti analoghi nel quadro della vigente disciplina comunitaria;
- ii. operare a favore delle imprese aventi sede legale e/o unità locali nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova;
- iii. conseguire un punteggio superiore a quello della terza fascia (FASCIA 3^a), attribuita in base ai parametri e valori previsti dalla griglia di valutazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 Marzo 2011 (pubblicato nella G.U. 31/03/11 n. 74) – Parte I - recante i *“Criteri per l'autorizzazione dei Confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito”* e successive integrazioni o modificazioni. In via transitoria, con riferimento ai dati contabili e di bilancio degli esercizi in corso al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 il parametro di cui al punto e) del citato Decreto Ministeriale viene valorizzato al valore medio di 4, ove non sussista operatività nei confronti del Mediocredito Centrale, ovvero l'entità della stessa determini un valore inferiore a 4. A decorrere dal 1 gennaio 2013, la Giunta camerale può tuttavia prevedere, criteri di ammissione più restrittivi e limitati ai Confidi che conseguono un punteggio di assegnazione della prima fascia (FASCIA 1) per l'ammissione alla concessione del contributo;
- iv. depositare presso la Camera di Commercio tramite apposita modulistica, anche in formato elettronico, definita dalla stessa, “il costo effettivo e complessivo della garanzia” applicato alle imprese. Tale informazione deve essere completa e trasparente con indicazione della quota corrisposta dall'impresa per l'iscrizione al Confidi nonché degli ulteriori costi applicati in base alle diverse forme tecniche di garanzia. Tali

informazioni saranno pubblicate in apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio;

- v. dimostrare che lo Statuto preveda la possibilità, per le imprese, di acquisire la qualità di socio o consorziato indipendentemente dall'adesione ad associazioni di categoria o altri enti o organismi assimilabili;
- vi. consentire il controllo anche di natura contabile sulla propria attività e sulle informazioni fornite, anche tramite accesso alla sede del Confidi, da parte della Camera di Commercio di Padova, che può avvalersi di propri incaricati con specifiche professionalità.

2. I requisiti di cui al precedente comma saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.

Art. 7 - Presentazione delle domande di contributo

1. In applicazione del principio generale fissato dall'articolo 5 bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., al fine di rendere più efficienti e trasparenti i flussi informativi tra la Camera di Commercio e i Confidi, le domande di contributo, le richieste di liquidazione e tutta la documentazione correlata al procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal bando di concorso di cui all'articolo 4 per tutte le linee di intervento previste dal precitato articolo 2, devono essere fatte pervenire esclusivamente tramite la piattaforma informatica con trasmissione per via telematica secondo le procedure, le piattaforme tecnologiche e le formalità determinate nel medesimo bando, senza costi aggiuntivi.

2. Non è ammesso il deposito di documentazione su supporto cartaceo.



TITOLO II

CONTRIBUTI PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO DEI CONFIDI FINALIZZATI AD AGEVOLARE LA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLE PMI

Art. 8 - Contributi per rafforzare la patrimonializzazione dei Confidi

1. La Camera di Commercio di Padova provvede alla concessione di contributi per favorire la "patrimonializzazione" dei Confidi che dimostrano di aver erogato garanzie alle imprese di cui all'articolo 6 punto ii.

2. I contributi vanno destinati esclusivamente all'incremento della consistenza patrimoniale dei Confidi stessi. Nella relazione annuale al bilancio e/o nella nota integrativa devono essere evidenziati l'importo del contributo, la movimentazione e l'eventuale utilizzo. La contabilizzazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- a. in caso di Confidi "106", il contributo va iscritto a Patrimonio Netto "Riserve Fondi Rischi indisponibili" su specifico conto da denominare "Fondo Camera di Commercio di Padova";
- b. in caso di Confidi "107", il contributo va iscritto a Patrimonio di Vigilanza, secondo le modalità previste dalla Banca d'Italia.

Art. 9 - Criteri per la ripartizione dei contributi tra i Confidi ammessi al concorso

1. In base dell'articolo 1 del presente Regolamento, ogni anno la Giunta camerale stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, le iniziative per la concessione di un contributo per l'incremento patrimoniale dei Confidi, secondo i parametri e i criteri di seguito specificati, riferiti ad interventi in favore di imprese aventi sede legale e/o unità locale nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova:

- a. una percentuale dal 75 al 100% dell'importo totale delle garanzie (ovvero



“quota garantita”, sia a breve che a medio e lungo termine), rilasciate dai Confidi su concessioni di credito deliberate ed erogate dal sistema bancario nell’anno di riferimento;

- b. da 0 al 25% dell’ammontare totale dei finanziamenti erogati dal sistema bancario (sia a breve che a medio e lungo termine), al netto delle operazioni “a sofferenza”, garantiti al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

2. Nell’ambito degli stanziamenti stabiliti nel Preventivo per le annualità 2010, 2011 e 2012, è prevista inoltre una premialità riservata esclusivamente ai Confidi 107, per i quali l’importo di cui alla precedente lettera a) sarà maggiorato – in base alla fascia di merito determinata ai sensi dell’articolo 6 punto iii) – secondo i seguenti valori:

- se risultante in Fascia 1 del 70%;
- se risultante in Fascia 2 del 30%.

Art. 10 - Scioglimento del Confidi - Restituzione dei contributi

1. In caso di scioglimento del Confidi, con conseguente cessazione dell’attività, lo stesso è tenuto alla restituzione dei contributi ricevuti dalla Camera di Commercio di Padova. Tale clausola non si applica in caso di fusione o trasformazione del Confidi secondo le disposizioni contenute nell’articolo 13, commi 38 e seguenti, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge dall’art. 1, Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.

2. L’applicazione della disposizione di cui al comma 1 per i “confidi 107” è subordinata alla verifica di compatibilità con le disposizioni fissate dalla Banca d’Italia.



TITOLO III

CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE SU FINANZIAMENTI GARANTITI DA CONFIDI OPERANTI NELLA PROVINCIA DI PADOVA

Art. 11 - Oggetto

1. La Camera di Commercio di Padova si propone di sostenere le esigenze finanziarie delle PMI di cui all'articolo 6 punto ii) correlate all'abbattimento del "costo del danaro", mediante riconoscimento di un contributo in conto interessi da erogare direttamente alle imprese a fronte della concessione, alle medesime imprese, di finanziamenti a medio o lungo termine assistiti da garanzia di un Confidi ammesso ai sensi dell'articolo 6.

Art. 12 – Plafond operativo

1. L'ammontare complessivo delle eventuali risorse destinate all'iniziativa nel quadro della programmazione di cui agli articoli 3 e 4 viene determinato tramite apposito plafond denominato: ***“Camera di Commercio di Padova – abbattimento tasso su finanziamenti alle imprese - Bando n. in data”***.

Art. 13 – Beneficiari dei contributi per la riduzione del costo del danaro

1. Potranno beneficiare del contributo di cui al presente Titolo le imprese di cui all'articolo 6 punto ii) che abbiano ottenuto un finanziamento bancario a valere sullo speciale plafond di cui al precedente articolo, assistito da garanzia di un Confidi in misura non inferiore al 50% dell'importo concesso.



Art. 14 - Finalità dei finanziamenti

1. Le finalità dei finanziamenti a medio e lungo termine verranno definite dalla Giunta camerale in sede di approvazione del bando di concorso di cui all'articolo 4, previa intesa con Confidi e Banche aderenti all'iniziativa.

2. A titolo puramente indicativo, le finalità potranno essere individuate in una o più fra le seguenti:

- costituzione nuova impresa;
- sinergia tramite contratti di rete
- imprenditoria giovanile e/o femminile;
- investimenti fissi e/o immateriali;
- investimenti in progetti di ricerca & sviluppo;
- investimenti rivolti all'innovazione tecnologica, alla tutela ambientale e alla sicurezza sugli ambienti di lavoro;
- progetti di internazionalizzazione delle imprese;
- acquisizioni di rami aziendali e partecipazioni in altre società (anche estere);
- investimenti per formazione;
- incremento occupazionale;
- altre esigenze finanziarie (rafforzamento patrimoniale, miglioramento dell'equilibrio finanziario, ecc.).

Art. 15 - Accertamenti documentali

1. L'accertamento delle spese documentabili relative agli interventi di cui al presente Titolo verrà effettuato sulla base di copie o elenchi delle fatture o altra documentazione prevista dal bando di cui all'articolo 4, anche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. L'esame della documentazione viene effettuato dalla Banca erogante che si fa garante nei confronti della Camera di Commercio, con specifica dichiarazione, della sussistenza della documentazione secondo le procedure previste.

Art. 16 - Caratteristiche dei finanziamenti

1. Le caratteristiche dei finanziamenti a medio e lungo termine verranno definite dalla Camera, in sede di elaborazione del bando di concorso di cui all'articolo 4, previa intesa con Banche e Confidi aderenti all'iniziativa.



2. A titolo puramente indicativo, le caratteristiche da precisare saranno le seguenti:

- importo massimo concedibile;
- durata massima e periodicità di rimborso;
- tasso massimo (fisso e/o variabile);
- tipo piano di ammortamento;
- divieto di estinzione anticipata;
- spese e commissioni in favore della Banca;
- spese e commissioni in favore del Confidi;
- tasso di mora;
- altri elementi ritenuti significativi.

Art. 17 - Garanzia del Confidi

1. La tipologia della garanzia rilasciata dal Confidi alla Banca, nella forma “a prima richiesta” o “sussidiaria”, verrà definita nell’ambito del bando di concorso sulla base delle migliori opportunità rilevate per le imprese.

Art. 18 - Iter operativo

1. L’impresa presenta la domanda di finanziamento al Confidi secondo le modalità in uso, a cui viene allegata la “Domanda di concessione di contributo” redatta tramite apposita modulistica elaborata dalla Camera di commercio e messa a disposizione, ai sensi dell’articolo 57 del Codice dell’Amministrazione Digitale a valere sul plafond di cui all’articolo 12 del presente Regolamento;

2. il Confidi esamina la proposta e – se ritenuta meritevole – invia alla Banca indicata dall’impresa la delibera di concessione della garanzia con esplicita imputazione al plafond “Camera di Commercio di Padova – abbattimento tasso su finanziamenti alle imprese - Bando n. ... in data ...”;

3. il Confidi invia alla Camera di Commercio la “richiesta di contributo” e la lettera di garanzia, per via telematica ai sensi dell’articolo 6 del presente Regolamento. La Camera provvede a “prenotare” l’importo del contributo. Tutta la documentazione informatica sarà redatta in copia conforme all’originale, sottoscritta con firma digitale anche tramite apposito delegato del legale rappresentante del Confidi ai sensi dell’articolo 38, comma 3 bis, del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

4. la Banca dà corso all’iter istruttorio del finanziamento e, in caso di accoglimento, procede all’erogazione dello stesso;

Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 25/07/2011



5. la Banca comunica alla Camera di Commercio l'avvenuta erogazione del finanziamento precisando il tasso iniziale applicato, la durata, la periodicità di rimborso e la scadenza finale;

6. la Camera, sulla base della comunicazione inviata dalla Banca, determina l'ammontare del contributo che verrà riconosciuto in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria mediante accredito sul conto corrente indicato dall'impresa.

Art. 19 - Modalità di determinazione del contributo

1. Il bando stabilisce il contributo da riconoscere all'impresa beneficiaria, di importo corrispondente all'abbattimento attualizzato di un valore in punti percentuali del tasso d'interesse iniziale applicato per tutta la durata del finanziamento.

2. La misura dell'abbattimento percentuale del tasso d'interesse sarà fissato nell'ambito del bando, in base alla consistenza del plafond e all'ammontare complessivo di finanziamenti garantiti che si intendono agevolare, come specificato dall'articolo 13.

3. Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento l'impresa beneficiaria del contributo dovrà restituire la quota del contributo correlata al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata e la scadenza originaria del finanziamento.

Art. 20 – Scadenza del plafond

1. Le richieste di contributo dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Padova entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

2. Nel caso di esaurimento del plafond operativo prima della scadenza programmata verrà data tempestiva comunicazione ai Confidi oltre alla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio.



TITOLO IV

COSTITUZIONE DI UN FONDO CAMERALE DI CONTROGARANZIE RISERVATO AI CONFIDI VIGILATI EX ART. 107 T.U.B. OPERANTI NELLA PROVINCIA DI PADOVA

Art. 21 - Oggetto e beneficiari

1. La Camera di Commercio di Padova, per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento e nella prospettiva di valorizzare gli interventi di carattere qualitativo sul credito oltre che il ruolo di consulenza e orientamento dei Confidi più evoluti, istituisce un Fondo di controgaranzia per sostenere il rilascio di garanzie esclusivamente *“a prima richiesta”* dei Confidi 107 su finanziamenti a medio e lungo termine concessi dalle Banche alle PMI di cui all'articolo 6 punto ii).

Art. 22 - Plafond operativo delle controgaranzie rilasciabili

1. L'ammontare complessivo delle eventuali risorse destinate agli interventi di cui al presente Titolo sarà determinato annualmente negli atti di programmazione di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il plafond operativo corrispondente alle quote di controgaranzia complessivamente rilasciabili sarà pari a 5 volte l'ammontare del *“Fondo controgaranzie”* stanziato dalla Camera.

3. La denominazione del plafond è la seguente: ***“Camera di Commercio di Padova – Fondo controgaranzie per confidi 107 - anno*”**

Art. 23 - Finalità del Fondo

1. La finalità dell'istituzione del *“Fondo di controgaranzia”* è la copertura pari a metà della quota di garanzia rilasciata dal Confidi su ciascun finanziamento.



Art. 24 - Gestione del Fondo di controgaranzia

1. La gestione del Fondo di Controgaranzia sarà centralizzata presso la Camera di Commercio di Padova, che potrà eventualmente associare la gestione di fondi provenienti da altri enti e istituzioni.
2. A fronte dell'avvenuta erogazione di ciascun finanziamento a valere sul plafond operativo, la Camera di Commercio vincolerà in favore del Confidi una quota sul "Fondo Controgaranzie" di importo corrispondente ad **1/5** della copertura di garanzia fornita dal Fondo stesso.
3. Il Dirigente camerale incaricato effettua un progressivo monitoraggio su base periodica, almeno annuale, con informazione alla Giunta circa l'esatta ed effettiva consistenza della quota parte del "Fondo Controgaranzie" posta ad effettivo presidio del rischio assunto, nel tempo, da ciascun Confidi.
4. La quota parte di utilizzo del Fondo camerale assegnata a ciascun Confidi costituisce un "cap" (limite massimo) di garanzia, ovvero rappresenta l'importo massimo da porre a carico del Fondo stesso in caso di default delle imprese garantite.

Art. 25 - Costo della Controgaranzia

1. La controgaranzia prestata con le disponibilità del Fondo camerale è totalmente gratuita per l'impresa, fermo restando il costo per l'intervento del Confidi.

Art. 26 - Rinvio

1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 15 e 16.

Art. 27 - Garanzia del Confidi

1. La tipologia della garanzia rilasciata dal Confidi alla Banca sarà esclusivamente "**a prima richiesta**" a sensi delle convenzioni in vigore.



Art. 28 - Iter operativo

1. L'impresa presenta la domanda di finanziamento al Confidi secondo le normali e correnti modalità;
2. il Confidi esamina la proposta e – se ritenuta meritevole – invia alla Banca indicata dall'impresa la lettera di garanzia con esplicita imputazione al plafond **“cciaa di padova – fondo controgaranzie per confidi “107”**;
3. il Confidi invia alla Camera di Commercio di Padova con le modalità di cui all'articolo 18, comma 3, copia della suddetta lettera di garanzia, ai fini della “prenotazione” del vincolo sulle somme stanziare;
4. la Banca dà corso all'iter istruttorio del finanziamento e, in caso di accoglimento, procede all'erogazione dello stesso;
5. la Banca comunica alla Camera di Commercio l'avvenuta erogazione del finanziamento precisando la data di erogazione, il tasso applicato, la durata, la periodicità di rimborso e la scadenza finale;
6. la Camera, ricevuta la conferma della Banca di erogazione del finanziamento, vincola in favore del Confidi per tutta la durata del finanziamento la quota parte del Fondo corrispondente all'impegno di controgaranzia spettante (ovvero 1/5 dell'importo della controgaranzia prestata su ciascun finanziamento dal Fondo camerale);
7. la Camera manterrà vincolate le somme impegnate, per controgarantire il rischio dei Confidi, per tutta la durata dei finanziamenti erogati a valere sul plafond di riferimento.

Art. 29 – Escussione della Controgaranzia

1. Il Confidi, dopo essere stato escusso dalla Banca per insolvenza dell'impresa garantita, potrà richiedere alla Camera di Commercio il rimborso della quota di controgaranzia fornendo la seguente documentazione:
 - identificazione del finanziamento (denominazione impresa, data e importo di erogazione);
 - corrispondenza intrattenuta riguardante importo e natura del contenzioso tra la Banca ed il Confidi;
 - copia autentica della contabile della disposizione di pagamento inoltrata dal Confidi alla Banca.



2. La Camera di Commercio, esaminata la documentazione ed accertata la regolarità, dispone il bonifico di accredito a valere sul Fondo Rischi indicato dal Confidi per l'importo corrispondente alla quota percentuale controgarantita, fermo restando quanto previsto al precedente art. 24, ultimo comma.

3. Le somme del "Fondo controgaranzie" che dovessero residuare, una volta scaduti tutti i finanziamenti controgaranti, verranno riconosciute pro quota sulla base dei volumi complessivi delle garanzie prestate, di competenza a ciascun Confidi, e destinate ad incremento patrimoniale nei termini di cui al Titolo II°.

Art. 30 - Durata del plafond

1. Le richieste per il rilascio della controgaranzia dovranno pervenire alla Camera entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

2. La Camera di Commercio, allo scadere del plafond e successivamente con periodicità annuale, provvederà a fornire a ciascun Confidi un quadro riepilogativo delle operazioni controgarantite, indicando anche la quota in denaro residua vincolata a copertura della specifica quota di rischio.



TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Adempimenti dei Confidi

1. I Confidi che aderiscono alle disposizioni del presente Regolamento devono svolgere la propria attività nel rispetto delle vigenti normative anche di rango comunitario con particolare riferimento agli aiuti di Stato relativi. La verifica del rispetto del regime “de minimis” in capo alle imprese viene effettuato direttamente dal Confidi, che ne fornisce garanzia nei confronti della Camera di Commercio.

Art. 32- Disposizioni transitorie e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo II del presente Regolamento si applicano, in sede di prima applicazione, utilizzando in tutto o in parte le risorse stanziare nel preventivo della Camera di Commercio per le annualità 2010 e 2011.

2. Il presente regolamento si applica nei confronti dei Confidi che rientrino in una delle seguenti fattispecie:

1. iscritti all'elenco ex art. 107 T.U.B.;
2. che abbiano richiesto - entro il 31 dicembre 2011 - l'iscrizione all'elenco ex art. 107 T.U.B., secondo i termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
3. che abbiano deliberato o già effettuato operazioni di fusione/agggregazione con altri Confidi - entro il 31 dicembre 2011 - al fine di conseguire lo status di Confidi 107 entro il termine concesso dalla Banca d'Italia.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 (punti n. 2 e 3) ove non si ottenga l'iscrizione nell'elenco ex art. 107 T.U.B. entro un anno dall'emanazione del bando di cui all'articolo 4, salvo diversa indicazione della Banca d'Italia, il confidi beneficiario dell'intervento dovrà rimborsare il contributo corrisposto.